

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RACCHETTI, CODIGNOLA, MAGRI, MORO DINO, BUZZI,
DALL'ARMELLINA**

Presentata il 27 luglio 1967

Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 luglio 1966, n. 603, ha consentito la immissione nei ruoli della scuola media di tutti gli insegnanti in possesso di un'abilitazione valida per tale scuola o considerata valida in base alla legge stessa.

I lavori applicativi della legge n. 603 sono stati condotti avanti celermente e già gli insegnanti interessati sono stati invitati ad esprimere le sedi preferite, onde poter essere nominati per il prossimo anno scolastico.

L'articolo 7 della medesima legge n. 603 stabilisce che i non abilitati vengano ammessi ad una sessione riservata di esami di abilitazione, in seguito alla quale potranno ottenere anch'essi la immissione in ruolo.

Occorre tuttavia tener presente che il Ministero della pubblica istruzione ha regolarmente bandito l'anno scorso, con decreto del 10 agosto, i normali esami di abilitazione che si sono già conclusi in quasi tutte le sedi.

Vi è pertanto un notevole numero di insegnanti i quali, non essendosi potuti giovare del provvedimento di immissione in ruolo di cui alla legge n. 603, perché non in possesso di titolo di abilitazione al momento del bando, non potranno ora neppure partecipare alla sessione riservata, poiché già forniti di abilitazione valida per la scuola media.

Occorre aggiungere che il Ministero della pubblica istruzione ha escluso dal medesimo beneficio della immissione in ruolo, gli abilitati in materie tecniche commerciali forniti di laurea in economia e commercio e gli abilitati in materie tecniche agrarie forniti di laurea in medicina veterinaria, perché non in possesso del titolo di studio di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della medesima legge n. 603.

A tale proposito occorre rilevare che la situazione è stata ora sanata sulla base dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, per cui i laureati in economia e commercio e in medicina veterinaria saranno sicuramente ammessi alla sessione riservata prevista dall'articolo 7 della legge n. 603.

È evidente la sperequazione che verrà così a determinarsi, giacché i non abilitati forniti del medesimo titolo di studio potranno ottenere la cattedra, mentre gli abilitati sono stati esclusi dalla immissione in ruolo, benché la legge n. 603 menzioni esplicitamente l'abilitazione in materie tecniche commerciali e agrarie.

A queste due categorie di insegnanti se ne possono poi aggiungere altre di minor rilievo

come consistenza numerica e cioè i lettori di italiano presso istituti di cultura o università straniere, coloro i quali non erano in possesso, al momento della prima applicazione della legge n. 603, del prescritto anno di servizio e coloro i quali, pur essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, sono stati esclusi per vizi formali della domanda o per altra causa.

La proposta di legge che viene sottoposta ora all'esame degli onorevoli colleghi, senza entrare nella casistica esposta sopra, intende consentire l'immissione nei ruoli della scuola media di tutti gli insegnanti che, al momento in cui la nuova legge entrerà in vigore, si troveranno in possesso dei requisiti di servizio e di titolo di abilitazione già stabiliti dalla citata legge n. 603.

È bene tener presente a questo proposito che per le materie di insegnamento che assorbono un maggior numero di insegnanti (lettere, matematica e osservazioni scientifiche, lingua francese) rimarrà un notevole numero di posti disponibili dopo l'immissione in ruolo degli abilitati (sulla base di un primo calcolo effettuato dai competenti uffici, 5559 cattedre di lettere, 3135 di matematica e osservazioni scientifiche e 562 di lingua francese).

Per le rimanenti materie, per le quali il numero degli aspiranti abilitati è superiore a quello delle cattedre disponibili, si potrà stabilire che coloro che si gioveranno della presente proposta di legge vengano inclusi in coda alle graduatorie nazionali che dovranno essere compilate in base all'articolo 6 della legge n. 603.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti che siano in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dei requisiti indicati dagli articoli 1 e 3 della legge 25 luglio 1966, n. 603, potranno ottenere l'immissione nei ruoli della scuola media successivamente agli aspiranti inclusi nelle graduatorie compilate in base agli articoli 4 e 6 della citata legge n. 603 e secondo le modalità indicate dalla medesima legge.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966 ed a coloro che abbiano maturato il prescritto anno di servizio nel 1966-67.

Potranno giovare delle norme di cui al primo comma, se in possesso dei requisiti ivi indicati, eccettuati quelli di servizio, anche i lettori di italiano presso università o istituti di cultura stranieri, purché abbiano conseguito, per il servizio da loro prestato, una qualifica non inferiore a buono, rilasciata con certificato del Ministero degli affari esteri.